

## Un Regolamento pilota: il caso di Borgo San Lorenzo

Per misurare da una prospettiva interna le dinamiche, i risvolti e la posta in gioco nel momento in cui si trattò di calare sulle singole realtà locali una progettualità riformistica ispirata al modello fisiocratico, ma sin dalle origini pronta a rielaborazioni e compromessi, la composizione del Regolamento di Borgo San Lorenzo rappresenta un caso di studio particolarmente emblematico. Oltre a testimoniare le divergenze ideologiche tra i maggiori responsabili della Riforma, l'organizzazione di questa Comunità appartenente al Contado fiorentino assume una profonda rilevanza perché, come già menzionato, essa sarebbe divenuta il prototipo su cui strutturare gli altri regolamenti locali per le comunità del Contado.

Ho l'onore di trasmettere a V. Eccellenza le operazioni fatte per la riforma della Comunità di Borgo San Lorenzo diseguate, sull'esemplare di quanto è stato già presentato per la Comunità di Volterra [...]. Mentre ho l'onore di presentare quanto sopra spero di soddisfare alla commissione ingiuntami di fare un modello per una comunità del distretto, et uno per una comunità del contado, poiché quello da me presentato nell'anno scorso per la Comunità di Volterra può essere riguardo per il primo, e questo per il secondo<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Angelo Maria Tavanti a Francesco Maria Gianni (12 agosto 1772), in ASFi, *Carte Gianni*, b. 12, ins. 207. La cronologia e queste affermazioni spingerebbero quantomeno a rivedere la lettura tradizionale, che tende ad affiancare a Volterra, nel ruolo di casi campione, il

Dalla corrispondenza tra Gianni e Angelo Maria Tavanti<sup>2</sup> tra l'agosto e l'ottobre 1772 emergevano precoci perplessità su specifici punti del Regolamento che riguardavano non solo l'interpretazione di determinate norme, ma la loro stessa opportunità e convenienza. Al centro del contendere stava l'articolo 27 della minuta di quel Regolamento, che non a caso riguardava direttamente la questione impositiva, la cui organizzazione costituiva uno degli aspetti di maggior rottura della nascente Riforma. La norma citata prevedeva un'imposizione annuale sopra contadini, artigiani e testanti pari a 200 scudi. Questa somma sarebbe stata decurtata dalla Tassa di Redenzione – anch'essa annuale – che avrebbe dovuto pagare la comunità, stabilendo che la copertura dell'importo residuo sarebbe spettata esclusivamente ai «padroni dei beni descritti o non descritti ai campioni del decimino»<sup>3</sup>. Era proprio a partire da quest'ultimo genere di beni che nascevano le preoccupazioni di Tavanti, che constatava l'assenza di qualsiasi direttiva nei confronti di quali proprietà descrivere o meno ai campioni di

Vicariato di San Giovanni per ciò che concerne il Contado. Così Marrara, *Nobiltà e proprietà fondiaria*, cit., p. 387; così anche Sordi, *L'amministrazione illuminata*, cit., p. 133, benché abbia ben presente la missiva di cui sopra (*ivi*, p. 132).

<sup>2</sup> Direttore della Segreteria di Finanze sin dal 1770, fu uno degli uomini più ascoltati e influenti nell'esperienza di governo leopoldina. Sostenitore della libertà di commercio e legato a molti dei principi della scuola fisiocratica, con i cui massimi interpreti intrattene fecondi rapporti. Benché destinati entrambi a collaborare in maniera stretta nel varo delle riforme leopoldine, tra Tavanti e Gianni si ponevano diversi motivi di contrasto, a partire dallo strumento del catasto e della correlata imposta unica sulla proprietà fondiaria, due misure fortemente appoggiate dal primo e sempre rifiutate dal secondo. A dividere i due uomini di Stato era, più in generale, una diversa visione del rapporto tra centro e periferie: mentre la posizione di Gianni si caratterizza per una forte fiducia nei confronti delle diverse comunità, chiamate a divenire l'innescò della Riforma, Tavanti si rivela a più riprese molto più scettico verso la possibilità di delegare alle periferie un ruolo centrale nell'applicazione della nuova forma amministrativa. Di qui le precoci critiche di quest'ultimo verso la scelta di procedere a diversi Regolamenti particolari, che avrebbero rischiato di dissolvere la sistematicità necessaria alla Riforma. Su tutto ciò cfr. Diaz, *Francesco Maria Gianni*, cit. (in particolare il capitolo III: *Il rinnovamento dell'economia del paese: la proprietà e la coltivazione dei terreni*, pp. 94-192); F. Martelli, *La «consegna» della decima alle comunità, tra riforma comunitativa e dibattito sul rinnovamento degli estimi*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini Firenze, 4-5 dicembre 1992, Roma, Ministero per i Beni culturali ed ambientali, 1994, vol. I, pp. 365-403.

<sup>3</sup> Tavanti a Gianni, 17 settembre 1772: Osservazioni, in ASFi, *Carte Gianni*, b. 4, ins. 35. Così l'articolo in questione nel Regolamento locale definitivo: «Sopra i Contadini, ed Artigiani o Testanti della Comunità del Borgo a S. Lorenzo vogliamo che si distribuisca ogni anno per il titolo d'Imposizione Comunitativa, o sia Dazio la somma fissa di scudi dugento di lire fette per scudo con dichiarazione che detta somma deve andare in sollievo, ed in diminuzione dell'Imposizione annuale della Comunità del Borgo a S. Lorenzo, o sia del rimborso delle spese fatte nell'anno, la quale Imposizione dovrà posarsi sopra tutti i Possessori in detta Comunità niuno eccettuato, come più diffusamente si ordina nel Regolamento generale per le Comunità del Contado Fiorentino». *Regolamento locale per la Comunità di Borgo a San Lorenzo*, in *Bandi, e ordini*, cit., vol. VI, doc. XXXVI. Per il testo integrale del Regolamento in questione cfr. la sezione II dell'Appendice documentaria: *Regolamenti locali delle comunità del Mugello*.

decimino e, allo stesso tempo, la mancanza di un'unica modalità da seguire per l'eventuale registrazione. Tutto ciò creava le premesse per una pericolosa arbitrarietà, che avrebbe permesso a ciascuna comunità di regolarsi autonomamente e – questo è il punto – che avrebbe potuto rivelarsi sfavorevole per gli stessi proprietari, ovvero per i soggetti che avrebbero dovuto costituire il nerbo della nuova amministrazione.

Se poi si dicesse che le case, le botteghe, i mulini, le gualchiere ecc. non devono contribuire, in tal caso la distribuzione della tassa sarebbe molto gravosa ai possessori dei terreni, i quali oltre al soffrire buona parte del dazio che prima si pagava dai loro lavoratori, si lamenterebbero di dover pagare anco per gli artieri, e testanti, nel tempo che ne andrebbero esenti i possessori delle case, e degli altri stabili di simil genere che tirano le pigioni e i fitti dagli artieri, e testanti suddetti<sup>4</sup>.

Tavanti coglieva così precocemente uno dei maggiori limiti della Riforma, che alla prova dei fatti avrebbe riproposto una cronica difficoltà nei processi di mappatura dei beni di ciascuna comunità. L'istituzione di un nesso organico tra proprietà, imposizione e governo locale non avrebbe infatti agevolato lo sviluppo di un catasto generale del Granducato, che pure rientrava tra i grandi progetti della stagione leopoldina<sup>5</sup>. Al contrario, come vedremo, dalle stesse comunità del Mugello sarebbero sorti casi di accesa resistenza di fronte alla prospettiva di aggiornare gli estimi locali, rompendo evidentemente equilibri di lunga durata e profondamente radicati nel tessuto sociale.

La vicenda non avrebbe trovato facile risoluzione, come dimostra l'insistenza con cui Tavanti tornava ad incalzare Gianni in una lettera del 23 settembre 1772. La rassicurazione avanzata da quest'ultimo, che riteneva la vicenda risolta dall'istituzione di deputati adibiti alla distribuzione dell'imposizione<sup>6</sup>, veniva

<sup>4</sup> Ivi. La non tassabilità degli edifici era comune al Contado e al Distretto (né il decimino né la decima, del resto, li comprendeva).

<sup>5</sup> Sul progetto di un catasto generale e sulle correlate operazioni di censimento, negli anni precedenti alla Riforma delle comunità, cfr. A. Contini, e F. Martelli, *Land Register, Taxation System and Political Conflict in 18th-Century Tuscany*, in *Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18Jh.)*, a cura di L. Mannori, Baden-Baden, Nomos, 2001, pp. 101-120 e, in una versione più approfondita, A. Contini, e F. Martelli, *Catasto, fiscalità e lotta politica nella Toscana nel XVIII secolo*, «Annali di Storia di Firenze», II (2007), pp. 151-183; L. Dal Pane, *I lavori preparatori per la grande inchiesta del 1766 sull'economia toscana*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 264-313.

<sup>6</sup> Il riferimento era ai deputati all'imposizione, istituiti dall'articolo 50 del *Regolamento generale per le comunità del Contado*: «Per dare una maggior sicurezza e soddisfazione a quelli che dovranno contribuire alle suddette imposizioni Comunitative, ordiniamo che ogni volta che occorrerà divenire a tali imposizioni, dal rispettivo Magistrato dei Rappresentanti si eleggano con legittimo partito due probe e capaci persone tra gli abilitati a risiedere nell'istesso Magistrato incaricandoli di distribuire l'imposta, e di tassare i rispettivi contribuenti in quella somma e con quella proporzione ed in quei termini e tempi che esigeranno i casi; e vogliamo che ai detti Deputati sia prescritto volta per volta dentro quanto tempo debbano avere eseguita si fatta commissione».

considerata dal direttore della Segreteria delle Finanze del tutto insufficiente, permanendo in ogni caso un pericoloso arbitrio riconosciuto ai «comunisti»:

Mi pare però molto azzardoso il rimettere all'arbitrio dei soli comunisti il fare nuove stime, e descrizioni, e tassazioni dei beni. Nonostante quando si creda opportuno l'accordargli una tal permissione mi pare che sarebbe ben fatto il dichiararglielo nel Regolamento perché sappiano quello che possono, o devono fare rispetto ai beni non descritti al decimino, giacché si è parlato così precisamente della regola che devono tenere nell'imporre sopra quei beni che vi sono descritti<sup>7</sup>.

Se dietro ai timori di Tavanti è possibile riconoscere uno slancio ancor più pronunciato a favore di una codificazione chiara, univoca e tendenzialmente esaustiva, alla base del suo scetticismo rientrava un elemento ancor più caratterizzante, che toccava il cuore della nuova organizzazione comunitativa: la vanaggiosità del nuovo sistema per i possidenti.

Finalmente, mi rimane sempre il dubbio che ridotta la tassa dei contadini e artigiani a sole lire 1400, restino troppo aggravati i possessori, e padroni dei beni stabili. La tassa dei contadini, e artigiani, o testanti della Comunità del Borgo a S. Lorenzo in quest'anno è di lire 8636. Se da questa somma si detrae la tassa che deve cessare della Fortezza di San Martino che è in lire 1778, e le lire 1400 che dovranno pagare i contadini, e testanti si residua in lire 5458<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Tavanti a Gianni, 23 settembre 1772, ASFi, *Carte Gianni*, b. 4, ins. 35. La minuta del Regolamento locale di Borgo e quindi la versione finale del *Regolamento generale per le comunità del Contado* avrebbero recepito le osservazioni di Tavanti: mentre nella versione che Tavanti aveva tra le mani nel settembre 1772 l'articolo XXVII parlava di «Le poste tanto sopra i contadini quanto sopra i possessori si devono regolare popolo per popolo e podere per podere sulle rispettive masse dei Popoli, e sui beni descritti come sopra ai Tomi del Decimino», le due stesure successive avrebbero esteso la stessa normativa anche ai beni *non* ancora registrati. Per la minuta del Regolamento di Borgo San Lorenzo, risalente al 1772 ma evidentemente posteriore, cfr. ASFi, *Soprasindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati*, 657 (art. XLVI). Una versione quasi coincidente si trova all'interno del *Regolamento generale*, all'articolo XLII. «Sopra i Contadini e Artigiani dovrà distribuirsi ogni anno per il titolo del Dazio predetto una somma fissa che resta dichiarata Comunità per Comunità nei Regolamenti locali; la qual somma da ripartirsi sopra la classe de' Contadini ed Artigiani deve restar sempre ferma, ed immutabile, qualunque variazione ed accidenti siano per soffrire le uscite delle Comunità predette; ed ogni rimanente somma fino a costituire la piena occorrenza di tutte le spese annue ed annui aggravati delle Comunità, si deve posare sopra tutti i Possidenti beni stabili descritti o non descritti ai Campioni o Tomi di Decimino e situati rispettivamente nel Territorio delle Comunità nessuno escluso né eccettuato». *Regolamento generale per le comunità del Contado*, cit., corsivo nostro. Evidentemente, trattandosi di una norma valida per ciascuna comunità, si sceglieva di riportarla nel Regolamento quadro e non in quello locale.

<sup>8</sup> Tavanti a Gianni, 23 settembre 1772, cit. Diversa l'ottica di Gianni, che si sarebbe rivelata quella preponderante non solo nel caso toscano, ma più in generale nel riformismo settecentesco italiano: «Ecco perché l'omogeneità organizzativa introdotta con le riforme fu solo tendenziale. Quel che importava, infatti, era assicurare ovunque uno stesso sinallagma tributario; ma per attuarlo niente vietava di ricorrere ad una normativa di specie, che facesse salva quella "diversità"»

Se a tutto ciò si fosse aggiunta la pretesa degli ecclesiastici di esser esentati dalle imposizioni relative ai «beni d'antico acquisto»<sup>9</sup> – per una quantità di beni stimata dal Tavanti pari ad un quinto di quella detenuta da proprietari laici – la decima dei beni descritti al decimino, ovvero il pagamento di cui si sarebbero sobbarcati i proprietari di beni registrati, avrebbe potuto addirittura raddoppiare.

La risposta di Gianni alle reiterate richieste di chiarimento di Tavanti è particolarmente istruttiva, poiché chiarisce il senso stesso conferito alla riorganizzazione dei governi locali.

[...] se qualche possessore, di quelli che credano di trovare il loro interesse nell'aggravare loro contadini, o nel lasciare ad essi il peso di pagare i carichi pubblici, vorrà soddisfare la sua opinione con scaricarsi di tutta o parte dell'imposizione comunitativa potrà fare con i suoi coloni quelle condizioni, e patti, che gli suggerirà la sua economia, e potrà variarli quando si accorgerà di aver fatto male. Con questa riflessione trovo che può sgombrarsi ogni dubbio di esser troppo aggravati i possessori e troppo alleggeriti i contadini<sup>10</sup>.

Il punto focale del ragionamento di Gianni sembra riguardare una diversa, se non opposta, visione del rapporto tra carico impositivo, proprietà e produttività. Opponendosi allo *status quo ante*, che scaricava buona parte del peso fiscale su contadini e coloni lasciando in gran parte esenti i proprietari forestieri, Gianni riteneva che sarebbe stata l'evidenza stessa delle cose, ovvero l'esperienza maturata, a dimostrare non solo l'ingiustizia di tale sistema, ma soprattutto la sua improduttività. In fondo, era proprio dall'inefficienza economica del modello previgente che era nato il progetto di una Riforma complessiva dell'amministrazione delle diverse comunità. Senza considerare che, su una dimensione più generale, dalle parole di Gianni sembra trasparire il progetto di favorire lo sviluppo di una piccola o media proprietà più diffusa, a discapito proprio di quella grande proprietà fondiaria – assenteista e dunque improduttiva – che connotava l'inefficiente sistema precedente.

## Bibliografia

Contini, Alessandra, e Francesco Martelli. 2001. "Land Register, Taxation System and Political Conflict in 18th-Century Tuscany". In *Kataster und moderner Staat in Italien, Spanien und Frankreich (18Jh.)*, a cura di Luca Mannori, 101-120. Baden-Baden: Nomos.

storica dei luoghi e dei ceti che il legislatore non avvertiva affatto come un nemico da debellare». Mannori, *Dall'autonomia all'autoamministrazione*, cit., p. 402.

<sup>9</sup> Ovvero acquisiti prima della bolla emanata da Leone X nel 1516. Sul punto cfr. Mannori, *Il sovrano tutore*, cit. (in particolare il paragrafo *Imposizione locale ed immunità ecclesiastica*, pp. 366-372).

<sup>10</sup> Gianni a Tavanti (16 ottobre 1772), in ASFi, *Carte Gianni*, b. 4, ins. 35. Dopodiché Gianni anticipava che, in merito alla questione dei beni non descritti, avrebbe aggiunto al Regolamento pilota l'ulteriore specificazione che sarebbe stata poi riportata – come visto – nella minuta del Regolamento particolare di Borgo e nel *Regolamento generale per le comunità del Contado*.

- Contini, Alessandra, e Francesco Martelli. 2007. "Catasto, fiscalità e lotta politica nella Toscana nel XVIII secolo". *Annali di Storia di Firenze*, II, 151-183.
- Dal Pane, Luigi. 1958. "I lavori preparatori per la grande inchiesta del 1766 sull'economia toscana". In *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, 264-313. Firenze: Sansoni.
- Diaz, Furio. 1966. *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*. Milano-Napoli: Ricciardi.
- Mannori, Luca. 1994. *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei medici (secc. XVI-XVIII)*. Milano: Giuffrè editore.
- Mannori, Luca. 2001. "Dall'autonomia all'autoamministrazione: legicentrismo e comunità locali tra Sette e Ottocento". In *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto (Torino, 19-21 novembre 1998), 389-420. Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory.
- Marrara, Danilo. 1976. "Nobiltà e proprietà fondiaria nelle riforme municipali del Settecento toscano". *Nuova Antologia*, CXI, 385-391.
- Martelli, Francesco. 1994. "La «consegna» della decima alle comunità, tra riforma comunitativa e dibattito sul rinnovamento degli estimi". In *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini Firenze, 4-5 dicembre 1992, vol. I, 365-403. Roma: Ministero per i Beni culturali ed ambientali.
- "Regolamento generale per le comunità del Contado". 1776 [1774]. In *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, vol. VI, doc. CXLI. Firenze: Stamperia Granducale.
- "Regolamento locale per la Comunità di Borgo a San Lorenzo". 1776 [1774]. In *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, vol. VI, doc. XXXVI. Firenze: Stamperia Granducale.
- Sordi, Bernardo. 1991. *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di Costituzione nella Toscana leopoldina*. Milano: Giuffrè.
- Unità archivistica 649 (Marradi, Palazzuolo, Firenzuola). *Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati*. Firenze: Archivio di Stato.
- Unità archivistica 657 (Scarperia, San Piero a Sieve, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Vicchio, Dicomano, San Godenzo). *Soprassindaci, sindaci e Ufficio delle Revisioni e Sindacati*. Firenze: Archivio di Stato.